



COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del
14.07.2004 e integrato con successive Deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 59 del 06.12.2004 e n. 60 del 05.11.2025**

ART. 1

La concessione di loculi e di celle ossario è a tempo determinato.

La sua durata è fissata in 35 anni. Alla scadenza è consentito il rinnovo una sola volta dietro pagamento della tariffa e per il periodo di tempo che saranno vigenti all'epoca.

Il costo della concessione è stabilito con Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale.

ART. 2

Fermo quanto previsto ai commi terzo e quarto del presente articolo, i loculi e le celle ossario possono essere concessi per la sepoltura di chi è nato o ha la residenza anagrafica a Pasiano di Pordenone o è stato iscritto per nascita nell'anagrafe del Comune o ha avuto nello stesso la residenza anagrafica per almeno 20 anni anche in modo discontinuo o di chi, già anagraficamente residente nel predetto Comune, ha stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune. Gli effetti del presente comma si estendono, ai fini della sepoltura nel cimitero di Azzanello e limitatamente a quest'ultimo, anche a coloro che sono anagraficamente residenti o hanno avuto la residenza anagrafica per almeno 20 anni nelle vie attualmente così denominate del Comune di Meduna di Livenza: Via Giovanni Pascoli, Via San Domenico Savio, Via Frattina, Via Malgher e Via San Giovanni Bosco e nelle vie attualmente così denominate del Comune di Azzano Decimo: Via Santa Rosalia e Via Prados, sulle quali da secoli ricade la giurisdizione della parrocchia di Azzanello nonché nelle vie che in futuro dovessero rientrare nella medesima giurisdizione della Parrocchia di Azzanello.

Fermo quanto previsto ai commi terzo e quarto del presente articolo, i loculi e le celle ossario possono essere altresì concessi:

- a) Per la sepoltura del coniuge o della persona unita civilmente, anagraficamente residente in altro comune, di chi si trovi già sepolto nel cimitero presso il quale viene chiesta la concessione;
- b) Per la sepoltura di un defunto proveniente da altro comune purché il coniuge, la persona unita civilmente, o almeno un parente di primo grado sia anagraficamente residente nel Comune di Pasiano di Pordenone;
- c) Per la sepoltura di un defunto che venga traslato da altro cimitero del Comune;
- d) Per la sepoltura di un defunto che era stato provvisoriamente tumulato in altro sepolcro dello stesso cimitero per mancanza di loculi al momento del decesso.

Fermo restando quanto previsto dalla lettera d) che precede, non si rilasciano concessioni di loculi per la sepoltura in essi di salme traslate da altre sepolture all'interno dello stesso cimitero, ad eccezione del coniuge o della persona unita civilmente.

I loculi cimiteriali e le celle ossario vengono concessi esclusivamente in caso di decesso ai soggetti aventi diritto, definiti secondo i criteri previsti dai commi primo e secondo del presente articolo.

In deroga a quanto previsto al comma terzo del presente articolo e fermi i requisiti previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo, la concessione può essere effettuata a favore del richiedente in vita di età uguale o superiore a 80 anni, che non abbia coniuge, persona unita civilmente, parenti fino al secondo grado o affini fino al primo grado. È altresì possibile, sempre fermi i requisiti di cui ai citati commi primo e secondo del presente articolo, concedere i loculi o le celle ossario in vita ai parenti di primo grado o al coniuge o all'unito civilmente del defunto, qualora abbiano compiuto i 70 anni di età e purché la relativa richiesta di assegnazione sia contestuale a quella di concessione del loculo o della cella al defunto.

ART. 3

L'ordine da seguire per l'assegnazione dei loculi o delle celle ossario è quello a "serpentina" dall'alto verso il

basso e dal basso verso l'alto, senza saltare file o righe, partendo da sinistra verso destra per chi guarda.

Nel loculo può essere accolto un solo feretro. Nel loculo possono essere accolte, oltre al feretro, anche cassette con resti ossei e urne cinerarie purché di dimensioni compatibili e fino a capienza massima consentita allo spazio libero lasciato dalla tumulazione del feretro, senza necessità di sottoscrivere una nuova concessione. Il Comune può prevedere il pagamento di una tariffa per il servizio di cui al periodo che precede.

Nella cella possono essere accolte, anche in tempi successivi, più cassette con resti ossei o urne cinerarie, purché di dimensioni compatibili e fino a capienza massima consentita

Se nel loculo o nelle celle ossario vengono successivamente collocati ulteriori resti mortali o ceneri, la durata di concessione corrisponde in ogni caso a quella del loculo o della cella, indipendentemente dalla data di collocamento delle ulteriori cassette di resti ossei o urne cinerarie.

ART. 4

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura, i discendenti o le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro un anno dal decesso, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione, e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'atto di subentro si intenderà sempre "fatto salvo diritti di terzi".

Trascorso il termine di cui al comma primo senza che sia stato provveduto, il Comune può invitare a provvedere gli interessati di cui abbia conoscenza, oppure a mezzo di affissioni all'albo comunale e presso il cimitero, indicando il termine. Scaduto il predetto termine senza che gli interessati abbiano provveduto, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione.

ART. 5

La Giunta Comunale, previo esame da effettuarsi di volta in volta, può autorizzare la concessione in vita a persona affetta da comprovata patologia, senza coniuge o persona unita civilmente e senza parenti di primo o secondo grado o affini di primo grado, con età inferiore agli 80 anni.

Inoltre, la Giunta Comunale, previo esame da effettuarsi di volta in volta, può autorizzare l'assegnazione di loculi posti in prima fila per la sepoltura di defunti che abbiano il coniuge, la persona unita civilmente o un parente in linea retta di primo grado o, in mancanza, un parente in linea collaterale di secondo grado in condizione di grave disabilità.

ART. 6

La rinuncia alla concessione dei loculi (retrocessione) o delle celle ossario è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune, essendo vietata qualsiasi forma di trasferimento o di cessione tra privati o per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione.

La rinuncia può aver luogo quando il loculo o la cella non siano stati occupati o quando, essendo stato occupato, la salma, l'urna cineraria o i resti mortali siano stati trasferiti in altra sede.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

All'atto della retrocessione è corrisposto al Concessionario o ai suoi eredi il rimborso di una somma pari al

75% della tariffa, rapportata ad anno, in vigore al momento della retrocessione, per ogni anno intero (o frazione superiore a 6 mesi) di residua durata della concessione stessa.

Per le concessioni di durata superiore a 99 anni il valore della durata si assume convenzionalmente pari a 99 anni.

ART. 7

Previa specifica richiesta del privato e pagamento della tariffa prevista, è consentita la tumulazione provvisoria in loculi per un periodo di norma pari a sei mesi, eventualmente prorogabile per uguale periodo.

La sepoltura provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a. per coloro che hanno ottenuto la concessione di un'area per la costruzione di sepoltura privata, fino alla sua agibilità;
- b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino o sistemazione della sepoltura.

La sepoltura provvisoria è subordinata al pagamento del canone di concessione, da determinarsi proporzionalmente al canone di cui all'art. 1, comma terzo, del presente Regolamento in funzione della durata della tumulazione provvisoria, e dei servizi necessari, secondo le tariffe vigenti, da versarsi al Comune per intero in via anticipata, senza possibilità di rimborso in caso di rimozione anticipata del feretro.

Non è consentita alcuna scrittura o incisione sulla piastra della sepoltura provvisoria, né l'apposizione di ornamenti fissi.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il responsabile del servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

In caso di carenza di loculi, quelli già dati in concessione che per qualsiasi ragione e motivo non sono occupati dal feretro, potranno essere utilizzati per la tumulazione provvisoria di altri feretri, per i quali non sia possibile altra sistemazione. In tal caso al concessionario non è riconosciuto nessun onere economico. Il loculo utilizzato provvisoriamente verrà reso immediatamente libero, a cura e spese del Comune, nel caso di necessità di utilizzo da parte del concessionario. Si applica quanto previsto al comma quarto che precede.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette di resti ossei e di urne cinerarie.

ART. 8

Il Comune, in caso di necessità di esecuzione di lavori, ha la facoltà di far asportare temporaneamente i feretri, le cassette di resti ossei o le urne cinerarie dalle sepolture, per il tempo strettamente necessario ai lavori stessi.

Il Comune informa previamente gli interessati, o emette apposito avviso da pubblicarsi all'albo comunale e presso il cimitero, con congruo anticipo.

Tutte le spese sono a carico del Comune.

ART. 9

Si ha decadenza della concessione cimiteriale quando si ha abbandono o inequivoco animus di negligenza il sepolcro rispetto ai fini originari.

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata, in particolare, nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura non sia stata occupata da feretro, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro di norma 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b. quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti;
- c. quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 4;
- d. quando la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione;
- e. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La decadenza è dichiarata previa diffida agli aventi titolo, in quanto reperibili, oppure a mezzo di affissioni all'albo comunale e presso il cimitero.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune può disporre la traslazione di cadaveri, resti ossei, ceneri, rispettivamente in campo di inumazione, ossario comune, cinerario comune.